



COMUNICATO

DIREZIONE CENTRALE LEGISLAZIONE E PROCEDURE DOGANALI

Accordo di Partenariato Economico fra Unione Europea e Giappone

Dichiarazione di origine

La dichiarazione di origine riportata a pagina 9 della circolare 1/D/2019, come resa dai servizi della TAXUD, è da intendersi sostituita con la seguente, adeguata alla formulazione dell'allegato 3-D dell'accordo, riportato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 330 del 27 dicembre 2018:

(Periodo: dal al..... (1))
L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (numero di riferimento dell'esportatore (2)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale (3).
(Criteri di origine usati (4))
.....
(Luogo e data (5))
.....
(Nome stampato dell'esportatore)
.....

(¹) Se l'attestazione di origine è compilata per spedizioni multiple di prodotti originari identici ai sensi dell'articolo 3.17, paragrafo 5, lettera b), indicare il periodo di applicazione della dichiarazione di origine. Tale periodo non deve superare i 12 mesi. Tutte le importazioni del prodotto devono essere effettuate entro il periodo indicato. Se il periodo non è applicabile, il campo può essere lasciato in bianco.

(²) Indicare il numero di riferimento che identifica l'esportatore. Per l'esportatore dell'Unione europea tale numero è attribuito in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari dell'Unione europea. Per l'esportatore giapponese tale numero corrisponde al numero d'impresa giapponese. Se all'esportatore non è stato assegnato un numero, il campo può essere lasciato in bianco.

(³) Indicare l'origine del prodotto; l'Unione europea o il Giappone.

(⁴) Indicare, a seconda del caso, uno o più dei seguenti codici;

«A» per un prodotto di cui all'articolo 3.2, paragrafo 1, lettera a);

«B» per un prodotto di cui all'articolo 3.2, paragrafo 1, lettera b);

«C» per un prodotto di cui all'articolo 3.2, paragrafo 1, lettera c), con le seguenti informazioni supplementari sulla prescrizione specifica per tipo di prodotto effettivamente applicata al prodotto;

«1» per la modifica della regola di classificazione tariffaria;

«2» per la regola relativa al valore massimo di materiali non originari o al contenuto di valore regionale minimo;

«3» per una regola specifica relativa al processo di produzione; o

«4» in caso di applicazione delle disposizioni della sezione 3 dell'appendice 3-B-1;

«D» per l'accumulo di cui all'articolo 3.5; o

«E» per le tolleranze di cui all'articolo 3.6.

(⁵) Luogo e data possono essere omissi se già contenuti nel documento stesso.